

IMPOSTE INDIRETTE

L'imposta erariale sugli aeromobili privati

di **Gennaro Napolitano**

L'[articolo 16 D.L. 201/2011](#) detta "*Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni e aerei*". In particolare, i **commi da 11 a 15-bis** prevedono e disciplinano l'**imposta erariale** sugli **aeromobili privati** di cui all'**articolo 744 del Codice della navigazione**, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile).

Il citato **articolo 744** stabilisce che sono **aeromobili privati** quelli **diversi** dagli aeromobili di Stato (*aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, alla posta o ad altro servizio di Stato*).

Sono tenuti al versamento dell'imposta i soggetti che, in base ai **pubblici registri**, sono **proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio**, ovvero **utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile**.

Per espressa previsione normativa ([articolo 16, comma 14, D.L. 201/2011](#)) **non rientrano** nel perimetro di applicazione dell'imposta le seguenti tipologie di aeromobili:

- **di Stato** e quelli a essi **equiparati**
- di proprietà o in esercizio dei licenziatari dei **servizi di linea** e **non di linea**, nonché del **lavoro aereo**
- di proprietà o in esercizio delle **organizzazioni registrate** o delle **scuole di addestramento** e dei **centri di addestramento** per le abilitazioni
- di proprietà o in esercizio all'**Aero club d'Italia**, agli **Aero club locali** e all'**Associazione nazionale paracadutisti d'Italia**
- **immatricolati** a nome dei costruttori e **in attesa di vendita**
- **destinati** esclusivamente all'**elisoccorso** o all'**aviosoccorso**
- **storici**, per tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni
- di **costruzione amatoriale**
- gli apparecchi per il **volo da diporto** o **sportivo**.

In base a quanto previsto dall'[articolo 16, comma 14-bis, D.L. 201/2011](#), l'imposta si applica anche agli aeromobili **non immatricolati** nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Enac, la cui permanenza in Italia si protragga per una **durata anche non continuativa superiore a sei mesi** nell'arco di dodici mesi. In tal caso, l'imposta è dovuta a partire **dal mese in cui viene superato il predetto limite**. Oltrepassato tale limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un **periodo inferiore all'anno**, l'imposta è pari a un dodicesimo degli importi previsti per

ciascun mese fino a quello di partenza. Il tributo deve essere corrisposto **prima** che il velivolo rientri nel territorio estero. Sono **esenti** gli aeromobili di Stati esteri, inclusi quelli militari, oltre a quelli indicati nel ricordato [articolo 16, comma 14, D.L. 201/2011](#).

La misura dell'imposta dovuta deve essere determinata in base alle **aliquote progressive** per chilogrammo di peso dell'aeromobile ([articolo 16, comma 11, D.L. 201/2011](#)). In particolare, l'imposta è fissata nelle seguenti misure annuali:

- **aeroplani** con peso massimo al decollo:

- fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg
- fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg
- fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg
- fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg
- fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg
- fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg
- oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg.

Ai fini del calcolo dell'importo dovuto, quindi, è necessario **moltiplicare** le **aliquote** progressive per i **kg** di peso corrispondente.

Per gli **elicotteri**, invece, l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso **maggiorata del 50%**; mentre per **alianti**, **motoalianti** e **aerostati** essa è stabilita in **misura fissa (450 euro)**.

Con il **provvedimento del 03.02.2012** del direttore dell'Agenzia delle entrate è stato stabilito che l'imposta deve essere versata mediante il modello di pagamento "**F24 versamenti con elementi identificativi**". Il **codice tributo** da esporre sul modello è il "**3368**", istituito dalla [risoluzione AdE 11/E/2012](#). L'importo dovuto deve essere versato in un'**unica soluzione**.

L'imposta deve essere corrisposta all'atto della richiesta di **rilascio** o di **rinnovo** del **certificato di revisione della aeronavigabilità** in relazione all'intero **periodo di validità**. Nel caso in cui il certificato abbia **validità inferiore a un anno**, l'imposta è dovuta nella misura di **un dodicesimo** degli importi stabiliti dal comma 11 per ciascun mese di validità ([articolo 16, comma 12, D.L. 201/2011](#)).

Il **versamento** dell'imposta costituisce **requisito necessario** per il rilascio o il rinnovo del certificato ([circolare AdE 6/E/2012](#)).

Per l'applicazione dell'imposta devono, pertanto, ricorrere **congiuntamente** i requisiti della **immatricolazione** dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale e della **richiesta di rilascio** o **rinnovo** del certificato di revisione dell'aeronavigabilità ([circolare AdE 6/E/2012](#)).

Coloro che sono impossibilitati a effettuare il pagamento con il modello "**F24 versamenti con**

elementi identificativi” devono eseguire il versamento mediante **bonifico** in “Euro” in favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1223, indicando: a) codice BIC : BITAITRRENT; b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento, identificativo dell'aeromobile (marche di nazionalità e di immatricolazione), codice tributo e periodo di riferimento; c) IBAN – IT35 Z010 0003 2453 4800 8122 300 (provvedimento del 3 febbraio 2012 del direttore dell’Agenzia delle entrate).

In caso di **omesso** o **insufficiente** versamento dell'importo dovuto troverà applicazione la **sanzione** del **30%** prevista dall'[articolo 13, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#). Tuttavia, nel caso di **tardivo versamento**, è possibile beneficiare, ricorrendone le condizioni, dell'istituto del **ravvedimento operoso**, di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#). In tal caso, i codici tributo da utilizzare per il versamento di sanzione e interessi sono, rispettivamente, “**8935**” e “**1930**” (anch’essi istituiti con la [risoluzione AdE 11/E/2012](#)).



Master di specializzazione
**COSTRUIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LE BANCHE
NEL TEMPO DEL RATING**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)